

18633/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

LORENZO ORILIA

- Presidente -

APPALTO
PRIVATO

LUIGI ABETE

- Consigliere -

ANTONIO SCARPA

- Rel. Consigliere -

Ud. 21/04/2021 -
CC

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

R.G.N. 3782/2020
C.C. N. 18533
Rep.

STEFANO OLIVA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

C.U. + C.I.

ORDINANZA

sul ricorso 3782-2020 proposto da:

(omissis)

CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE/ elettivamente
domiciliata in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

CONDOMINIO (omissis) , elettivamente
domiciliato in (omissis) , presso lo
studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4265/2019 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

y

u

3829
21

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Consorzio tra cooperative edilizie (omissis) ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 24 giugno 2019, n. 4265/2019, resa dalla Corte d'appello di Roma.

Il Condominio (omissis), resiste con controricorso.

2. La Corte di Roma, pronunciando sull'appello formulato dal Consorzio tra cooperative edilizie (omissis), ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto la procura rilasciata all'avvocato (omissis) a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado affermava: "delego a rappresentarmi e difendermi per il presente giudizio", senza fare perciò riferimento al giudizio o alla fase d'appello.

3. Il motivo del ricorso del Consorzio tra cooperative edilizie (omissis) allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

5. Il motivo di ricorso è fondato.

Per unanime orientamento di questa Corte, al quale la Corte d'appello di Roma non si è attenuta, senza fornire elementi idonei a superare lo stesso, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c. (secondo cui la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa), il giudice del merito, nell'accertare se possa o meno

ritenersi estesa al giudizio di appello la procura, apposta, nella specie, a margine della comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, deve sempre considerare, come elementi favorevoli ad una conclusione estensiva, che il giudizio può non esaurirsi nel medesimo procedimento di primo grado. In particolare, ove la procura conferita in primo grado rechi l'espressione "per il presente giudizio" (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, essa risulta esprimere la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, c.p.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (Cass. Sez. L, 13/11/2009, n. 24092; Cass. Sez. L, 06/12/2016, n. 24973; Cass. Sez. 5, 22/10/2010, n. 21696; Cass. Sez. L, 17/03/1999, n. 2432).

6.Va dunque accolto il ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2021.

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

2020 n. 03782, sez. 5 - 01/11/2021

Oggli. 30 OTT. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Giordano

Patrizia Giordano
Patrizia Giordano